



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE"**

A partire dal 1989, e segnatamente con l'entrata in vigore della Legge 28 giugno 1989 n. 68 ("Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative"), il fenomeno sanzionatorio ha registrato una forte espansione, e ciò anche al fine di scongiurare i rischi d'inflazione della giurisdizione penale.

L'articolo 32, comma 1, della citata Legge n. 68/1989, stabilisce che il Giudice Amministrativo d'Appello propone annualmente l'elenco delle violazioni amministrative previste dall'ordinamento, l'ammontare della sanzione pecuniaria, l'organo dell'Autorità giudiziaria, amministrativa o di polizia competente ad applicare la sanzione stessa. Il comma 2 del medesimo articolo di legge prevede, inoltre, che ogni anno detta proposta del Giudice Amministrativo d'Appello sia adottata con Decreto Reggenziale (oggi con Decreto Delegato) soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale.

Sulla base della rilevazione della legislazione intervenuta nell'anno 2014, dunque, e dell'esame delle proposte dei Dirigenti degli Uffici e Servizi interessati alla materia sanzionatoria di cui al già evidenziato articolo 32 della Legge n. 68/1989, è stato elaborato il presente Decreto Delegato "Violazioni amministrative", abrogativo del Decreto Delegato 30 dicembre 2013 n. 179.

All'articolo 1 è esplicitamente stabilito che costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli allegati al Decreto stesso (individuati con le lettere da A a Z16), secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della richiamata legge n. 68/1989, applicano oltre alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

dalla legge. Sono escluse le ipotesi in cui la legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro.

Al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, sono rimesse le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati o con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In questo caso il termine per l'oblazione volontaria, di cui agli articoli 33 e 34 della Legge n. 68/1989, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione. Qualora il reato non possa essere accertato senza stabilire se l'illecito amministrativo sia stato commesso o meno, è prevista la sussistenza della cognizione oggettiva del giudice penale (articolo 2).

L'articolo 3 prevede l'ipotesi in cui con una sola azione si violino più disposizioni di legge: in tal caso la sanzione pecuniaria da applicare non può superare € 1.807,00=. Detto limite non si applica nel caso di violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge prevede una pena edittale maggiore.

Nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33, lettera b) e 34 della Legge n. 68/1989, gli organi competenti - cui è fatto obbligo di indicare sempre nell'ingiunzione che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di 20 giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista, che sarà trascritta - applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti indicati *ex lege* (articolo 4, comma primo).

Per quel che concerne le infrazioni amministrative di cui all'articolo 68, comma terzo, del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modifiche ("Codice della Strada") e per le infrazioni amministrative di cui all'articolo 17 del Decreto Delegato 11 agosto 2014 n. 133 ("Caccia al



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

cinghiale 2014-2015”), la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore (articolo 4, comma secondo).

All’articolo 5 è indicata la prescrizione delle infrazioni amministrative fissata in cinque anni. È stabilito , inoltre, che le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

San Marino, 29 dicembre 2014.

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini

